
Luglio
2022

Notiziario Civile e Lavoro

Corte d'Appello di Perugia

Numero
2



A cura degli Addetti all'Ufficio Trasversale
Ufficio del Processo presso la Corte d'Appello di Perugia,
in Collaborazione con la Procura Generale di Perugia
(Protocollo del 16 marzo 2022)

SOMMARIO

NORMATIVA.....	3
GIURISPRUDENZA NAZIONALE.....	4
CASSAZIONE SEZIONI UNITE	4
CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI.....	5
CORTE D'APPELLO PERUGIA - SEZ. CIVILE.....	7
CODICE PROCEDURA CIVILE.....	7
RIASSUNZIONE DEL GIUDIZIO SOSPESO	7
ESECUZIONI.....	7
CODICE CIVILE	7
FAMIGLIA E MINORI	7
RESPONSABILITÀ CIVILE.....	8
RESPONSABILITÀ MEDICA	8
DIRITTO BANCARIO	10
CORTE D'APPELLO PERUGIA - SEZ. LAVORO.....	11
RITI SPECIALI.....	11
PUBBLICO IMPIEGO.....	11
PREVIDENZA E ASSISTENZA	11
TUTELA DEL LAVORATORE	12

NORMATIVA



Legge 26 novembre 2021, n. 206

Dal 22 giugno 2022 sono entrate in vigore alcune disposizioni della Legge n. 206/2021 recante “*Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.*”. Per espressa previsione normativa le modifiche in questione si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della stessa legge 206/2021 (24/12/2021).

Tra le novità si segnalano le modifiche in tema di:

- Art. 403 c.c. - Intervento della pubblica autorità a favore dei minori
- Art. 38 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie - competenze del Tribunale per i minorenni
- Art. 26 bis c.p.c. - Foro relativo all’espropriazione forzata di crediti
- Art. 78 c.p.c. - Curatore speciale
- Art. 80 c.p.c. - Provvedimento di nomina del curatore speciale
- Art. 543 c.p.c. - Pignoramento presso terzi - Forma del pignoramento
- Art. 709 ter c.p.c. - Violazione dei provvedimenti riguardanti i figli
- Art. 6 d.l. 132/2014 convertito con modificazioni dalla legge n. 162/2014 - Negoziazione assistita familiare

Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 8 giugno 2022

Aggiornamento degli importi per il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. (in [Gazzetta Ufficiale 22 giugno 2022 n. 144](#))

OSSERVATORIO

GIURISPRUDENZA NAZIONALE



CASSAZIONE SEZIONI UNITE

Cass. Civ. Sez. Un., sentenza n. 18641 ud. 12/04/2022 - deposito 09/06/2022

Nel caso in cui lo scioglimento della comunione immobiliare si attui mediante attribuzione dell'intero al coniuge affidatario della prole, il valore dell'immobile oggetto di divisione non può risentire del diritto di godimento già assegnato allo stesso a titolo di casa coniugale, poiché esso viene ad essere assorbito o a confondersi con la proprietà attribuitagli per intero, con la conseguenza che, ai fini della determinazione del conguaglio in favore dell'altro coniuge, bisognerà porre riferimento, in proporzione alla quota di cui era comproprietario, al valore venale dell'immobile attribuito in proprietà esclusiva all'altro coniuge, risultando, a tal fine, irrilevante la circostanza che nell'immobile stesso continuino a vivere i figli minori o non ancora autosufficienti rimasti affidati allo stesso coniuge divenutone proprietario esclusivo, in quanto il relativo aspetto continua a rientrare nell'ambito dei complessivi e reciproci obblighi di mantenimento della prole da regolamentare nella sede propria, con la eventuale modificazione in proposito dell'assegno di mantenimento.

Di contro, nell'ipotesi in cui la comunione immobiliare venga sciolta a seguito della divisione giudiziale con l'attribuzione dell'immobile in proprietà esclusiva a favore del coniuge non assegnatario dello stesso quale casa coniugale (e non affidatario della prole), quest'ultimo si troverà in una situazione comparabile a quella del terzo acquirente dell'intero (a seguito di aggiudicazione in esito al procedimento divisionale, con le relative valutazioni del caso ad opera dell'ausiliario tecnico del giudice), ovvero diventerà titolare di un diritto di proprietà il cui valore dovrà essere decurtato dalla limitazione delle facoltà di godimento da correlare all'assegnazione dell'immobile al coniuge affidatario della prole, permanendo il relativo vincolo sullo stesso con i relativi effetti pregiudizievoli derivanti anche dalla sua trascrizione ed opponibilità ai terzi ai sensi dell'art. 2643 c.c..

Cass. Civ. Sez. Un., sentenza n. 15889 ud. 10/05/2022 - deposito 17/05/2022

Nel caso di impresa riconducibile ad uno solo dei coniugi costituita dopo il matrimonio, e ricadente nella cd. comunione de residuo, al momento dello scioglimento della comunione legale, all'altro coniuge spetta un diritto di credito pari al 50% del valore dell'azienda, quale complesso organizzato, determinato al momento della cessazione del regime patrimoniale legale, ed al netto delle eventuali passività esistenti alla medesima data.

Cass. Civ. Sez. Un., sentenza n. 20278 ud. 07/06/2022 - deposito 23/06/2022

Il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/Cee, riassuntiva delle direttive n. 75/362/Cee e n. 75/363/Cee, spetta anche in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983, ma solo a partire dal 1 gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, sempre che si tratti di una specializzazione medica

comune a tutti gli Stati membri, oppure a due o più, come menzionate agli artt. 5 e 7 della dir. 75/362/CEE.

CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI

Cass. Civ. sez. I, sentenza n. 20228 ud. 09/06/2022 – deposito 23/06/2022

La determinazione dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge in misura superiore a quella prevista in sede di separazione personale, in assenza di un mutamento nelle condizioni patrimoniali delle parti, non è conforme alla natura giuridica dell'obbligo, presupponendo l'assegno di separazione la permanenza del vincolo coniugale, e, conseguentemente, la correlazione tra l'adeguatezza dei redditi ed il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Al contrario tale parametro non rileva in sede di quantificazione dell'assegno divorzile, che deve invece essere determinato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, secondo i criteri indicati alla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, essendo volto non già alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, bensì al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.

Cass. Civ. sez. II, sentenza n. 19935 ud. 20/01/2022 – deposito 21/06/2022

l'ipotesi di abuso del processo di cui alla L. 89/2001, art. 2, comma 2 quinquies, lett. a) e b), non esaurisce l'incidenza della temerarietà della lite sul diritto all'equa riparazione, essendo consentito al giudice di pervenire a tale giudizio in base al proprio apprezzamento e, pertanto, il giudice del procedimento ex L. 89/2001, può valutare - e poteva farlo anche nella previgente disciplina - anche ipotesi di temerarietà che per qualunque ragione nel processo presupposto non abbiano condotto ad una pronuncia di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c..

Cass. Civ. sez. I, ordinanza n. 18815 ud. 18/01/2022 – deposito 10/06/2022

L'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenta la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo a un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale che inizia a decorrere, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizione del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del *solvens* con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'*accipiens*.

Nel caso di contratto di conto corrente bancario assistito da apertura di credito: hanno natura solutoria i versamenti che hanno la funzione di eliminare ovvero ridurre il c.d. "scoperto" di conto corrente, ossia il debito del correntista per la parte eccedente l'affidamento accordatogli; hanno invece funzione ripristinatoria (e non costituiscono quindi pagamento in senso giuridicamente rilevante) quei versamenti che si mantengono nei limiti del concesso affidamento. Per stabilire, dunque, se un versamento abbia avuto natura solutoria ovvero ripristinatoria occorre eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dalla banca (mediante applicazione di interessi non dovuti ovvero mediante capitalizzazione trimestrale, ecc.) e, in conseguenza di tale operazione, rideterminare il reale saldo

passivo del conto, verificando se i versamenti di volta in volta eseguiti si collochino all'interno del massimale di fido ovvero se essi siano stati eseguiti per eliminare il suo superamento.

Quanto alla questione relativa all'applicazione del meccanismo di imputazione del pagamento agli interessi, di cui all'art. 1194 c.c., comma 2, in rapporto derivato da contratto di conto corrente bancario cui accede un'apertura di credito, tale meccanismo trova applicazione solo in presenza di un versamento avente funzione solutoria in quanto eseguito su un conto corrente avente un saldo passivo che ecceda i limiti dell'affidamento; con la conseguenza che non può mai configurarsi una siffatta imputazione, quando l'annotazione degli interessi avvenga sul conto corrente che presenti un passivo rientrante nei limiti dell'affidamento, avendo la relativa rimessa una mera funzione ripristinatoria della provvista.

Cass. Civ. sez. lav., sentenza n. 19044 ud. 11/05/2022 - deposito 13/06/2022

Stante l'impossibilità di conversione a tempo indeterminato dei contratti annuali dei docenti non di ruolo di religione cattolica in corso, per i quali la contrattazione collettiva stabilisce la conferma al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, i medesimi rapporti proseguono, nonostante il reiterarsi di essi nel tempo e ciò in ragione dell'indirizzo della pronuncia della Corte di Giustizia in materia, secondo cui l'interpretazione del diritto interno in coerenza con i principi Eurounitari non può tradursi in ragione di pregiudizio per i lavoratori, salvo il diritto al risarcimento del danno per la mancata indizione dei concorsi triennali quali previsti dalla legge per l'accesso ai ruoli.

Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla Legge n. 186/2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. Eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui alla legge n. 183/2010 art. 32, comma 5, (poi, D.Lgs. n. 81/2015 art. 28, comma 2), oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato.

I contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì l'assunzione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all'attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al Ministero, qualora sorga contestazione a fini risarcitori per abuso nella reiterazione del ricorso a contratti a termine, l'onere della prova della legittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per l'integrazione della fattispecie del predetto abuso.

CORTE D'APPELLO PERUGIA - SEZ. CIVILE

CODICE PROCEDURA CIVILE

RIASSUNZIONE DEL GIUDIZIO SOSPESO

Corte d'Appello, sentenza n. 268 - deposito 30/05/2022

Acclarati i principi di assenza di automatica efficacia sospensiva e di immediata efficacia dell'ordinanza che definisce negativamente l'istanza di ricusazione, la riassunzione dopo la cessazione della sospensione, - che si determina in base alla mera pronuncia dell'ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile l'istanza di ricusazione -, può aver luogo senza formalità, proseguendo d'ufficio ed automaticamente il processo dopo detta pronuncia. In applicazione di tali principi, legittimamente il giudice ricusato riprende, senza alcun bisogno di formale riassunzione, a svolgere i suoi compiti, quali impostigli dallo sviluppo del processo, tra cui la pronuncia della sentenza all'esito dei termini già fissati ex art. 190 c.p.c..

ESECUZIONI

Corte d'Appello, sentenza n. 319 - deposito 21/06/2022

Nel giudizio di opposizione a precetto, l'esistenza di un titolo esecutivo che accerti la sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile costituisce presupposto indefettibile per dichiarare il diritto di procedere all'esecuzione forzata, di talché l'inidoneità del titolo può essere rilevata anche d'ufficio dal Giudice e comporta l'accoglimento dell'opposizione, pur in assenza di valutazione nel merito degli ulteriori motivi di opposizione.

Corte d'Appello, sentenza n. 320 - deposito 21/06/2022

Il mero avvio del procedimento di definizione agevolata di cui all'art. 6 D.L. 193/2016 non può ritenersi sufficiente a privare l'Agente della riscossione del titolo esecutivo relativo ai carichi oggetto di definizione agevolata, secondo un meccanismo di tipo caducatorio; pertanto i corrispondenti atti esecutivi già posti in essere conservano la propria efficacia fino al momento dell'integrale pagamento delle somme dovute, ricollegandosi a tale momento l'estinzione del debito e dunque anche della procedura esecutiva esattoriale precedentemente avviata dall'Agente.

CODICE CIVILE

FAMIGLIA E MINORI

Corte d'Appello, sentenza n. 322 - deposito 21/06/2022

L'accertamento dell'insussistenza del diritto all'assegno divorzile, per inesistenza sin dall'origine dei relativi presupposti, comporta che lo stesso non sia dovuto dal passaggio in giudicato della sentenza di risoluzione del vincolo matrimoniale. Quest'ultimo, infatti, è il momento costitutivo dell'assegno divorzile, da cui decorre la sua iniziale attribuzione e, di conseguenza, la sua revoca. Tuttavia, ai sensi

dell'art. 4 co. 13 della legge 898/1970, il giudice del merito può discrezionalmente individuare un momento diverso, purché lo giustifichi motivatamente.

RESPONSABILITÀ CIVILE

Corte d'Appello, sentenza n. 268 - deposito 30/05/2022

Il danno cd. da perdita del rapporto parentale subito *iure proprio* dai familiari è un danno diretto, e non già riflesso, che può manifestarsi in termini di sofferenza interiore ovvero di contrazione delle abitudini di vita. La perdita improvvisa di una persona fa presumere da sola, *ex art. 2727 c.c.*, una conseguente sofferenza morale determinata dalla consapevolezza della perdita del rapporto parentale in capo ai genitori della vittima. Un danno ulteriore rispetto alla sofferenza morale non può al contrario ritenersi sussistente per il solo fatto che il superstite lamenti la perdita di abitudini quotidiane, ma esige la dimostrazione di fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, che è onere dell'attore allegare e provare; tale onere di allegazione, peraltro, va adempiuto in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte o ipotetiche.

Corte d'Appello, sentenza n. 233 - deposito 16/05/2022

La misura del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale è disancorata dal danno biologico subito dal familiare la cui integrità psicofisica sia stata primariamente lesa, e deve tenere conto della natura ed intensità del rapporto affettivo fra danneggiati, nonché del pregiudizio concretamente sofferto dai familiari in termini di sofferenza interiore e di quantità e qualità delle alterazioni della vita familiare. Il danno subito *iure proprio* dai familiari della vittima di lesioni personali (c.d. danno da lesione del rapporto parentale) è, infatti, un danno diretto, e non già riflesso, che può manifestarsi in termini di sofferenza interiore, compromissione della salute o contrazione delle abitudini di vita avente titolo extracontrattuale.

RESPONSABILITÀ MEDICA

Corte d'Appello, sentenza n. 269 - deposito 31/05/2022

L'ammontare del danno imputabile alla responsabilità medica non equivale alla somma tabellarmente prevista per il punto percentuale corrispondente alla differenza fra l'invalidità complessivamente raggiunta e l'invalidità che sarebbe in ogni caso residua anche qualora l'errore medico non si fosse verificato, ma - dato il carattere progressivo del punto variabile per ciascuna percentuale d'invalidità - deve essere stimato nell'esatta misura rispondente alla differenza tra il valore monetario tabellare in corrispondenza del punto percentuale di invalidità permanente complessivamente residua e quello spettante per i minori postumi che sarebbero in ogni caso residuati in ipotesi di corretta esecuzione del trattamento sanitario, costituenti conseguenza di causa indipendente dall'errore medico.

Corte d'Appello, sentenza n. 269 - deposito 31/05/2022

Quando la durata della vita futura cessa di essere un valore ancorato alla probabilità statistica e diventa un dato noto per essere il soggetto deceduto, allora il danno biologico (riconoscibile tutte le volte che la sopravvivenza sia durata per un tempo apprezzabile rispetto al momento delle lesioni) va correlato alla durata della vita effettiva, in cui il soggetto ha effettivamente sopportato le conseguenze non

patrimoniali della lesione alla sua integrità psicofisica, e non invece alla durata della vita futura, rapportata al momento del sinistro e valutata secondo criteri di probabilità statistica.

Corte d'Appello, sentenza n. 269 - deposito 31/05/2022

In tema di responsabilità medica, qualora il paziente, danneggiato, perda successivamente la vita per causa esterna, le somme assunte a base di calcolo del danno *cd. iatrogeno differenziale* devono essere valutate in conseguenza della premorienza del danneggiato. Il danno *iatrogeno differenziale* definito da premorienza deve essere liquidato in misura pari alla differenza fra il *quantum* risarcitorio astrattamente liquidabile a ristoro della complessiva invalidità raggiunta dal paziente, definita da premorienza, ed il *quantum* risarcitorio astrattamente liquidabile a ristoro dell'invalidità che sarebbe in ogni caso residuata, anche qualora la prestazione sanitaria fosse stata correttamente eseguita, definita da premorienza.

Corte d'Appello, sentenza n. 268 - deposito 30/05/2022

Il *thema probandum* in materia di accertamento del danno da *cd. nascita indesiderata* è costituito da un fatto complesso, non potendosi prescindere dalla preliminare verifica: della effettiva sussistenza dei presupposti di ricorso all'interruzione di gravidanza oltre i primi novanta giorni di gestazione, qualora la gestante fosse stata edotta delle rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro; dell'omessa diagnosi da parte del medico; del grave pericolo per la salute psicofisica della donna in prospettiva *ex ante*; della scelta abortiva di quest'ultima, se opportunamente edotta delle malformazioni fetali, laddove l'onere della prova di tale scelta abortiva grava, in forza del principio di vicinanza della prova di cui all'art. 2697 c.c., in capo alla medesima gestante che lamenti la lesione del proprio diritto di autodeterminazione, e può essere assolto, stante la difficoltà di provare l'esistenza di un fatto psichico, anche mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, quali il ricorso al consulto medico al fine di conoscere le condizioni di salute del nascituro, le precarie condizioni psicofisiche della gestante, pregresse manifestazioni di pensiero sintomatiche di una propensione all'opzione abortiva in caso di grave malformazione del feto, secondo il canone del "più probabile che non".

Corte d'Appello, sentenza n. 233 - deposito 16/05/2022

Il diritto al consenso informato del paziente, in quanto diritto irretrattabile della persona espressione della dignità che connota l'esistenza umana nei momenti cruciali della sofferenza fisica e/o psichica, va comunque e sempre rispettato dal sanitario, a meno che non ricorrano casi di urgenza tali da porre in gravissimo pericolo la vita della persona -bene che riceve e si correda di una tutela primaria nella scala dei valori giuridici a fondamento dell'ordine giuridico e del vivere civile- ovvero si tratti di trattamento sanitario obbligatorio. Ne consegue che, in difetto di un pericolo imminente ed attuale di un danno grave alla persona, al sanitario sia fatto divieto di attuare una condotta che interferisca con la libertà di autodeterminazione del paziente. Integra, infatti, il reato di violenza privata la condotta del sanitario che sottoponga a trattamento terapeutico un paziente che in relazione ad esso abbia, invece, manifestato un libero e consapevole rifiuto, non potendosi ritenere applicabili, in tale ipotesi, neppure le scriminanti dell'adempimento di un dovere o dello stato di necessità, condizioni esimenti che cedono il passo rispetto al diritto all'inviolabilità della libertà personale, intesa anche come libertà di salvaguardia della propria salute e della propria integrità fisica.

Corte d'Appello, sentenza n. 233 - deposito 16/05/2022

Il danno *cd.* definito da premorienza, ovvero danno *cd. intermittente*, si verifica nel caso in cui un soggetto subisca una lesione invalidante a seguito di un evento lesivo e deceda prima della liquidazione del pregiudizio sofferto per una causa esterna ed indipendente dalla lesione subita, di talché la lesione

al bene salute si produca in un arco di tempo ben delimitato e definito, prima della conclusione del giudizio. La liquidazione del danno biologico patito da persona deceduta per cause indipendenti dal fatto lesivo oggetto del giudizio deve essere correlata al tempo, noto, trascorso dal sinistro alla morte, cui il soggetto ha effettivamente sopportato le conseguenze non patrimoniali della lesione alla sua integrità psicofisica, e non invece alla durata della vita futura, rapportata al momento del sinistro e valutata secondo criteri di probabilità statistica. Principio cardine in materia di risarcimento del danno non patrimoniale, sia esso derivante da responsabilità contrattuale ovvero aquiliana, è, infatti, quello dell'integrale compensazione del danno, e non oltre, onde evitare un'indebita locupletazione del danneggiato, di talché non è possibile risarcire un danno non concretamente patito dal danneggiato ed al contrario contraddetto dalle risultanze istruttorie, laddove risulti che il danneggiato abbia perso la vita per causa esterna non imputabile al danneggiante.

Corte d'Appello, sentenza n. 233 - deposito 16/05/2022

In tema di responsabilità medica, allorché un paziente, già affetto da una situazione di compromissione dell'integrità fisica, sia sottoposto ad un intervento che, per la sua cattiva esecuzione, determini un esito di compromissione ulteriore rispetto alla percentuale che sarebbe comunque residua anche in caso di ottimale esecuzione dell'intervento stesso, ai fini della liquidazione del danno con il sistema tabellare, deve assumersi come percentuale di invalidità quella effettivamente risultante, alla quale va sottratto quanto monetariamente indicato in tabella per la percentuale di invalidità comunque ineliminabile, e perciò non riconducibile alla responsabilità del sanitario.

DIRITTO BANCARIO

Corte d'Appello, sentenza n. 319 - deposito 21/06/2022

Non costituisce valido titolo esecutivo il contratto di mutuo che, subordinando il trasferimento delle somme mutate all'adempimento degli obblighi previsti a carico del mutuatario, non preveda la contestuale costituzione di un deposito cauzionale delle somme prestate e il rilascio di un atto di erogazione e quietanza redatto nella stessa forma del contratto, posto che il contratto di mutuo può essere adoperato quale titolo esecutivo solo allorquando questo, anche tramite una lettura integrata dell'atto di erogazione e quietanza, contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma data in prestito, e purché entrambi gli atti, di mutuo e di quietanza, rispettino i requisiti di forma di cui all'art. 474 c.p.c..

CORTE D'APPELLO PERUGIA - SEZ. LAVORO

RITI SPECIALI

Corte d'Appello, sentenza n. 203 - deposito 22/06/2022

Nel rito cd. Fornero, il giudizio di primo grado è unico a composizione bifasica, con una prima fase ad istruttoria sommaria, diretta ad assicurare una più rapida tutela al lavoratore, ed una seconda fase a cognizione piena che della precedente costituisce prosecuzione, sicché l'unico rimedio esperibile avverso il provvedimento conclusivo della fase sommaria, la cui forma e natura di ordinanza non può essere messa in discussione in relazione alla durata dell'istruttoria o all'ampiezza delle motivazioni, è il ricorso in opposizione previsto dall'art. 1, comma 51, della l. n. 92 del 2012, e non il reclamo o l'appello che, ove proposto, va dichiarato inammissibile.

PUBBLICO IMPIEGO

Corte d'Appello, sentenza n. 187 - deposito 15/06/2022

Ai fini della fruizione dell'indennità perequativa prevista dall'art. 31 del d.P.R. n. 761/1969 (c.d. "indennità de Maria") non è necessario che il personale universitario impiegato presso le aziende ospedaliere sia formalmente e nominativamente inserito negli elenchi delle convenzioni stipulate tra l'Università e l'Azienda Ospedaliera, essendo sufficiente lo svolgimento di prestazioni assistenziali o comunque funzionali alle attività di assistenza e di cura; l'emolumento non può invece essere riconosciuto in favore del personale che svolga mansioni amministrative e di ricerca.

PREVIDENZA E ASSISTENZA

Corte d'Appello, sentenza n. 190 - deposito 15/06/2022

In riferimento alla richiesta di ricalcolo di prestazioni pensionistiche già parzialmente riconosciute, la decadenza triennale di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639/70, come modificato dall'art. 38, comma 1°, lett. d), del d.l. n. 98 del 2011, si applica solo alle differenze sui ratei precedenti il triennio anteriore alla domanda giudiziale, posto che detta interpretazione, oltre ad essere conforme al dettato normativo, risulta in linea con i principi affermati in materia dalla Corte Costituzionale, che ha sempre ritenuto il diritto alla pensione come diritto fondamentale, irrinunciabile, imprescrittibile e non sottoponibile a decadenza, in conformità al principio costituzionalmente garantito che non può comportare deroghe legislative. Ai fini del calcolo dei trattamenti pensionistici dei lavoratori dello spettacolo, per la quota di pensione relativa alle anzianità maturate successivamente al 31 dicembre 1992 (c.d. quota B), non si tiene conto del limite giornaliero di £. 315.000, previsto dall'art. 12, comma 7°, del d.P.R. n. 1420/1971 e rivalutato secondo l'indice ISTAT dal 1° gennaio 1998, dovendo intendersi tale limite abrogato implicitamente dalla nuova disciplina della materia introdotta dall'art. 4, comma 8, del d.lgs. n. 182/1997, che, ai fini di detto calcolo, prevede l'applicazione dell'aliquota di rendimento annuo del 2 per cento sino alla quota di retribuzione giornaliera pensionabile corrispondente al limite massimo della retribuzione annua pensionabile diviso per 312 e, per le quote di retribuzione giornaliera

pensionabile eccedenti il suddetto limite, ne consente il computo secondo le aliquote di rendimento previste dall'art. 12 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503.

TUTELA DEL LAVORATORE

Corte d'Appello, sentenza n. 207 - deposito 29/06/2022

In caso di insolvenza del datore di lavoro, ai fini dell'obbligo di pagamento delle ultime tre mensilità, da parte del Fondo di garanzia gestito dall'I.N.P.S. di cui alla legge n. 297 del 1982, l'iniziativa del lavoratore, da cui computare - a ritroso - il segmento temporale annuale entro il quale collocare gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, ex art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 80 del 1992, assume rilievo solo se diretta a provocare l'apertura della procedura concorsuale di accertamento dell'insolvenza del datore di lavoro, ovvero se volta a far valere in giudizio il credito del lavoratore; ne consegue, pertanto, che, ai fini del rispetto del termine annuale di cui all'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 80 del 1992, deve reputarsi irrilevante l'iniziativa intrapresa dal lavoratore dinanzi all'Ispettorato territoriale del lavoro ai fini del conseguimento di una diffida accertativa, non essendo quest'ultima qualificabile come azione giudiziaria.